

Appalti sui beni culturali, nuove norme in vigore dall'11 novembre

10 Novembre 2017

Entra in vigore domani 11 novembre il Regolamento per gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati (**DM 154/2017**), predisposto in attuazione all'articolo 146, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici (**Dlgs 50/2016**).

Il provvedimento si riferisce nello specifico alle gare, pubbliche o private, che riguardano le attività di **scavo archeologico** (comprese le indagini archeologiche subacquee), i lavori di monitoraggio, manutenzione e restauro su **immobili sottoposti a tutela** e il monitoraggio, la manutenzione e il restauro di **beni culturali mobili** e superfici decorate di beni architettonici.

Appalti beni culturali: le novità per la qualificazione delle imprese

Con il nuovo decreto il Ministero dei Beni Culturali (Mibact) alleggerisce alcuni requisiti per qualificarsi nelle gare su immobili tutelati; ad esempio sul fronte dei requisiti di idoneità tecnica prescrive che, per partecipare all'appalto, l'impresa deve avere **eseguito lavori sui beni culturali per almeno il 70% dell'importo** (e non più al 90% come prescriveva il **DM 294/2000**) della classifica per cui viene richiesta l'iscrizione.

Inoltre, se si dimostra la continuità nell'attività, **non sarà previsto alcun limite temporale** mentre in precedenza era necessario dimostrare di aver eseguito quell'ammontare nei cinque anni precedenti la firma del contratto.

E' stato introdotto, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialità per le offerte presentate da imprese che si avvalgono nella **progettazione e nell'esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati** da scuole specialistiche nei settori di valorizzazione del patrimonio culturale.

In più, in caso di cessione di impresa sarà possibile **trasferire i requisiti tecnici** dall'impresa cedente all'impresa cessionaria.

Per i lavori **sotto i 40 mila euro il certificato** di buon esito dei lavori può essere rilasciato, oltre che dalla soprintendenza, anche **dall'amministrazione aggiudicatrice**.

Infine, il DM specifica che chi ricopre l'incarico di **direttore tecnico** non può rivestire, per la durata dell'appalto, un incarico analogo per conto di altre imprese qualificate; il soggetto, infatti, deve presentare alla stazione appaltante una **dichiarazione di unicità di incarico**.

Lavori sui beni culturali: progettazione e direzione lavori

Il nuovo decreto prevede che l'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali sia disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo, ma sono specificati anche i **casi in cui può bastare il progetto definitivo**.

Inoltre, il DM stabilisce che, per ogni intervento, il **responsabile unico del procedimento**, nella fase di progettazione di fattibilità, **stabilisca il successivo livello progettuale** da porre a base di gara e valuti motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilità di **ridurre i livelli di definizione** progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità.

Le prestazioni relative alla **progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva** devono essere ricoperte da un **architetto** o possono essere espletate da un soggetto con qualifica di **restauratore** di beni culturali.

Per la **direzione dei lavori e il supporto tecnico** alle attività del responsabile unico è necessario avvalersi di un architetto, di un restauratore di beni culturali qualificato o, secondo la tipologia dei lavori, di un altro professionista di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali (archeologi, archivisti, bibliotecari, restauratori di beni culturali ecc) in possesso di **un'esperienza almeno quinquennale** e di specifiche competenze coerenti con l'intervento.